

**Servizio Tecnico-Manutentivo****Responsabile SCAGLIA DR. STEFANO
DETERMINAZIONE n° 82 del 17/12/2024****OGGETTO:**

Affidamento del servizio di supporto al RUP del Servizio Tecnico Comunale di Pezzana. Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa. Anno 2025

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina n° 20 del 20.12.2022 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi, nonché la deliberazione della Giunta comunale n° 1 del 9.01.2024, con la quale è stata assegnata la gestione dei capitoli di entrata e di spesa per il triennio 2023/2025.

PREMESSO che questo Comune è sprovvisto di un tecnico comunale e di figure professionali idonee nella dotazione organica del personale interno e che pertanto è necessario per motivi di maggiore efficienza ed efficacia del funzionamento del Servizio Tecnico comunale, di affidare un Servizio di Supporto al RUP ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/12/2022, con la quale è stato formulato al competente responsabile di servizio il necessario atto di indirizzo per l'affidamento di un incarico supporto al RUP per i Servizi di edilizia privata, urbanistica e SUAP ;
- la determinazione del Responsabile dei Servizi Generali nr. 157 del 29/12/2022 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di supporto al RUP per il costituendo Servizio Tecnico Comunale di Pezzana. Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa" con al quale veniva assegnato l'incarico di supporto al RUP al Dr. Arch. CHIOCCHETTI Maurizio.
- la propria determinazione nr. 55 del 29/12/2024 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di supporto al RUP del Servizio Tecnico Comunale di Pezzana. Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa. Anno 2024" con la quale veniva confermato l'incarico di supporto al RUP al Dr. Arch. CHIOCCHETTI Maurizio.

RICONOSCIUTA la necessità di affidare tale servizio anche per l'anno 2025;

RITENUTO , per motivi di maggiore efficienza ed efficacia dell'operatività del Servizio Tecnico comunale, di individuare ed affidare il Servizio di Supporto al RUP che operi con riferimento alle seguenti competenze:

- Redazione ordinanze sindacali contingibili ed urgenti;
- Rilascio certificati di destinazione urbanistica (CDU);
- Rilascio certificati di idoneità alloggiativa;
- Rilascio certificati di agibilità;
- Catalogazione comunicazione opere di manutenzione ordinaria;
- Istruzione pratiche CILA, SCIA, DIA e pratiche per permessi di costruire;
- Istruzioni pratiche comportanti varianti agli strumenti urbanistici e gestione delle relative conferenze di servizi di cui alla L. 241/1990;
- Istruzione pratiche per rilascio autorizzazioni paesaggistiche ed autorizzazione per vincolo idrogeologico;
- Istruzione pratiche per regolarizzazione difformità urbanistiche;
- Controllo attività edilizia riferita ad illeciti, comprensiva di esperimento sopralluogo, emissione avvio procedimento, ordinanze sospensione e/o demolizione, comunicazioni agli enti competenti comprese le comunicazioni mensili al segretario comunale;
- Definizione pratiche di condono edilizio ancora giacenti ex LL. 47/85, 724/94 e 326/2006;
- Ricevimento utenza;
- Predisposizione archivio informatico pratiche edilizie ai fini dell'inoltro annuale ad anagrafe tributaria;
- Gestione S.U.E. con annesso portale Geotec-SUE;

- Gestione degli strumenti di programmazione urbanistica, comprensivo di passaggio dall'attuale P.R.G.U. al futuro P.R.G.C.;

RILEVATA la possibilità di conferire il suddetto servizio di supporto affidandolo in modo diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1, lett. b) , coniugando così razionalmente i principi di efficacia, economicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1 e ss., D. Lgs. 36/2023 ;

CONSIDERATO che la spesa trova imputazione allo stanziamento di cui al capitolo **1630/1** del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2025, esecutivo ai sensi di legge ;

VISTO l'art. 49, D.Lgs. 36/2023 che, al secondo comma, dispone il divieto di affidamento diretto, ovvero di aggiudicazione al contraente uscente, nel caso in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto :

- Lo stesso settore merceologico;
- La stessa categoria di opere;
- Lo stesso settore di servizi;

CONSIDERATO che :

- il Comune intestato effettua spese di entità molto limitata, nel corso dell'anno, per fare fronte alle esigenze dello scrivente Servizio ;
- rientra comunque nella discrezionalità dell'Ente la decisione di dividere gli affidamenti in fasce di valore economico, con la conseguenza che, in questo caso, il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia ;

RILEVATO che, confrontando il previgente “*Codice dei contratti pubblici*” disciplinato dal vecchio D.Lgs. 50/2016 con le nuove disposizioni dell'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023, si può notare che mentre in passato il principio era rigoroso, richiedendo una motivazione adeguata in caso di nuovo affidamento o reinvio del soggetto economico aggiudicatario, con le modifiche apportate dall'articolo 49, il principio di rotazione trova applicazione solo agli affidamenti e non agli inviti ;

RICHIAMATA la disciplina derogatoria del principio di rotazione degli affidamenti contenuta nell'art.49, D.Lgs. 36/2023 e, in particolare :

- il comma 4, secondo il quale il contraente uscente può essere reinvitato o può ottenere l'affidamento diretto:
 - casi motivati con riferimento alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative possibili;
 - accurata esecuzione del contratto precedente;
- Il comma 5, secondo il quale le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia effettuata senza limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nei seguenti casi:
 - procedura negoziata senza bando per i lavori di importo \geq ad € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000 ;
 - procedura negoziata senza bando per lavori di importo \geq ad € 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) \geq ad € 140.000 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;
- il comma 6, secondo il quale la stazione appaltante può decidere di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori ad € 5.000 (in precedenza € 1.000) ;

ATTESO CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio parere n. 2145/2024, ha chiarito che “ ... l'esenzione dalla rotazione, anche senza motivazione, è prevista solo per acquisizioni di importo inferiore ai 5.000 euro e si applica a ciascun singolo acquisto ...” e che “ ... anche per gli affidamenti di importi inferiori a questa soglia, devono essere rispettati i principi del Codice, in particolare il principio di fiducia e le disposizioni sull'eventuale frazionamento degli appalti ... “ ;

VALUTATO di derogare al principio di rotazione degli incarichi per gli acquisti operati dallo scrivente Servizio sulla base delle seguenti considerazioni :

- accurata esecuzione del contratto precedente;
- assenza di controversie o contenziosi legati allo svolgimento dell'attività effettuata in precedenza presso il Comune intestato;
- capacità di gestione puntuale di tutte le pratiche relative all'edilizia privata, in tutti i suoi diversi aspetti ;
- esecuzione puntuale e precisa dell'attività relativa alle OO.PP., con assistenza sia nella fase di predisposizione della progettazione, che nella fase dell'esecuzione che, infine, nella fase di chiusura e rendicontazione finale;
- elevata capacità di utilizzo dei contributi di origine comunitaria, in tutte le fasi della gestione, ivi compresa la trasmissione telematica dei dati e dei documenti richiesti presso i portali ministeriali competenti;
- assenza di operatori in grado di offrire la stessa tipologia di servizi alle stesse condizioni economiche;
- necessità di garantire la continuità e l'efficienza dei Servizi Tecnici, tenuto conto anche i diversi lavori pubblici ancora non concluso;
- necessità di concludere positivamente i lavori per il contenimento del dissesto idrogeologico, la cui fase di progettazione è terminata ma che devono ancora essere affidati per il tramite della Stazione Unica Appaltante (SUA) operante presso la Provincia di Vercelli ;

RITENUTO CHE:

1. l'offerta presentata e pervenuta al prot. n. 4265 del 02/12/2024 dal professionista **CHIOCCHETTI Dr. Arch. Maurizio** (presso: Studio di Architettura Maurizio CHIOCCHETTI, Corso Roma, 67 – 13044 Crescentino (VC) P.IVA: 01633620024), come sia pienamente conforme alle esigenze dell'amministrazione comunale e congrua quanto alla richiesta economica;
2. sussistano esigenze di celerità nella definizione della procedura tali da rendere opportuno prescindere dalla richiesta di ulteriori preventivi ;
3. il D.U.R.C. relativo al citato professionista sarà acquisito prima di procedere ad atti di liquidazione relativi alla fornitura così affidata;

DATO ATTO CHE :

- l'art. 1, co. 449 - 450, L. 296/2006, stabilisce che le PP.AA. :
 1. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (M.E.P.A.), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 2. possono ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le stipulazioni dei contratti;
- l'art.1 comma 270 della "Legge di stabilità 2016" (modificativo dell'art.1 comma 450 della L. 296/2006) consente alle PP.AA. di acquistare i servizi o i beni per valore inferiore ai 1.000,00€ al di fuori del M.E.P.A., selezionando il fornitore direttamente tra gli operatori economici locali;

TENUTO CONTO CHE l'acquisizione del predetto servizio :

- non rientra nelle tipologie di cui all'art.1, co.7, D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché nelle tipologie ulteriormente individuate dai decreti attuativi;
- non rientra, per soglie e tipologia, tra quelle regolate dall'art. 9, co.3, D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, con riferimento alle tipologie di servizi individuati dal D.P.C.M. 24.12.2015;
- ha un importo che risulta chiaramente inferiore :
 1. alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 ;
 2. alla soglia per l'affidamento diretto di cui all'art. 50, co.1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 ;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192, D. Lgs. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto *de quo* si intende realizzare il fine di affidare il servizio di supporto al RUP per il Servizio Tecnico Comunale – anno 2025;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel preventivo giunto al protocollo comunale;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023;
- il contratto di affidamento sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 18, del D.Lgs. 36/2023, ossia mediante un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

STABILITO, quindi, di dover procedere all'individuazione dell'operatore economico al di fuori del M.E.P.A.;

PRECISATO CHE il professionista **CHIOCCHETTI Dr. Arch. Maurizio** (presso: Studio di Architettura Maurizio CHIOCCHETTI, Corso Roma, 67 – 13044 Crescentino (VC) P.IVA: 01633620024), sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.136/2010 ;

RICHIAMATO il codice degli appalti attualmente vigente, Decreto Legislativo n° 36 del 31.3.2023, specificatamente:

- art.14, comma 1, lett. b), che indica la soglia di € 140,000,00 quale soglia di rilevanza europea per appalti pubblici di forniture e servizi;
- art.48, comma 1 che cita *“L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II”*;
- art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n° 36 del .2023, con la quale si autorizza le stazioni appaltanti a procedere all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, citando testualmente *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- art.52, comma 1 *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

RITENUTO opportuno procedere in merito, procedendo ad un affidamento diretto, in quanto importo inferiore ad € 140.000,00 come definito dal D.lgs n° 36 del 31.3.2023, art.50, comma 1, lett. b);

APPURATO CHE, sotto il profilo del rischio interferenziale, l'esecuzione del presente appalto, risulta essere in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, poiché non appare necessario redigere il DUVRI, in quanto tale prestazione risulta prevedere una durata non superiore ai 5 giorni-uomo, e che lo stesso operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

ACCLARATO CHE l'impegno e la liquidazione della spesa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

ACCERTATO CHE la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. n° 78 del 1.7.2009 e s.m.i.;

RILEVATO CHE lo scrivente responsabile di servizio non versa in nessuna situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, di cui al combinato disposto degli artt. 6-bis, L.241/1990, 6 e ss. D.P.R. 62/2013 (ed in particolare l'art. 7), 35bis, D.Lgs. 165/2001 e 16, D. Lgs. 36/2023, impegnandosi in ogni caso a comunicare tempestivamente ogni variazione del contenuto della presente dichiarazione che intervenga nel corso di gestione della procedura e del contratto;

RAVVISATA la propria competenza in materia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 107, del comma 2 dell'art. 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO :

- Lo Statuto Comunale ;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- Il bilancio di previsione 2024/2026;
- il D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., ed in particolare, l'art. 192 "Determinazioni a contrarre e relative procedure";
- la Legge n° 136 del 19.12.2010, art.3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n° 118 del 23 giugno 2011, coordinato con il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016,art.29, in materia di Amministrazione trasparente da applicarsi fino al 31 dicembre 2023, successivamente abrogato dal D.Lgs n°36 del 31 marzo 2023;
- Il D.L. n° 76 del 16 luglio 2020, art.5, in materia di responsabilità del procedimento;
- il D. Lgs. n° 36 del 31 marzo 2023, art. 14, 48 e 50 per affidamenti servizi sotto soglia;

ACCLARATO che l'impegno e la liquidazione della spesa sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- ✓ artt. 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 24.7.2023;

D E T E R M I N A

- 1) **DI DARE SEGUITO** a quanto in narrativa esposto, e pertanto disporre, l'affidamento al professionista **CHIOCCHETTI Dr. Arch. Maurizio** (presso: Studio di Architettura Maurizio CHIOCCHETTI, Corso Roma, 67 – 13044 Crescentino (VC); P.IVA: 01633620024) come specificato al punto successivo;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 7.993,44**, di cui IVA **€ 1.441,44**, e oneri **€ 252,00** al capitolo 1630/1 del bilancio 2024/2026, esercizio 2025 .

MACRO AGGREGATO	PIANO FINANZIARIO	IMPORTO €	IMP / SUB	CIG
103	U.1.03.02.16.999	7.993,44	316	B4C87F7EA7

- 3) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025.
- 4) **DI ATTESTARE**, la regolarità contributiva esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come di seguito richiesto:

Protocollo n°	Data richiesta	Scadenza validità
INARCASSA 1426858.29-08-2024	29/08/2024	29/12/2024

- 5) **DI DARE atto** che si provvederà all'emissione dei relativi mandati di pagamento con versamento diretto dell'IVA ai sensi art. 17ter DPR 633/72.
- 6) **DI PROVVEDERE**, esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) , alla liquidazione di quanto sopra a presentazione di regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

- 7) **DI PROCEDERE** in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- 8) **DI ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, introdotto dall'art.3 del D.L. 174/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 9) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 10) **DI FORMALIZZARE**, l'acquisto di quanto sopra descritto tramite piattaforma certificata ai sensi dell'artt.25 e 26 del D.Lgs n° 36/2023, come da scheda conservata agli atti d'ufficio;
- 11) **DI ASSolvere** agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto di procedere in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- 12) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento



Il Responsabile del Servizio
Scaglia dr. Stefano